



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Bando Prin 2022 - Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022
Settore ERC PE4 “*Physical and Analytical Chemical Sciences*”

Decreto di ammissione a finanziamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do Not Significant Harm*”);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (*Milestone e Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTA la Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 870, della che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto-Legge 9 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 238, comma 4, il quale ha disposto l’incremento del Fondo FIRST per l’anno 2021 di 250 milioni e per l’anno 2022 di 300 milioni di euro, al fine di predisporre un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, comma 5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che “*Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022) recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* e, in particolare, l'articolo 28 che nel prevedere, al comma 2 bis, modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce alla lettera b) che dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21 bis il quale al comma 2-quater stabilisce che *“Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni”*;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020 (G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2021);

VISTO il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante *il Regolamento di Organizzazione del Ministro dell'università e della ricerca*, nonché il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante *il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTO il DPCM 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che *“le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia”* e al successivo comma 4 che *“le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi”*;

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021 che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR, fermo restando l'importo complessivo originariamente assegnato;

VISTO il manuale su *“Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia – versione 1.0”* fornito dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce una tabella di dettaglio riportante le assegnazioni di cui ai predetti DD.MM. dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e 23 novembre 2021, dei c.d. *“progetti in essere”*, tutti afferenti all'intervento M4C2-1.1., tra cui risultano le risorse PRIN già stanziati ai sensi dell'art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.M. n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 93 del 19/04/2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale "Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN", € 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed € 50.000.000,00 nell'anno 2022;

VISTO il D.M. n. 376 del 16 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2021 al n. 1659, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2021 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 13.326.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 5.230.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento dei progetti PRIN, che per l'anno 2022 ammonta ad € 18.751.292,50;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*;

VISTO il D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il "Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca" in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022;

VISTO il D.M. n. 1271 del 6 dicembre 2021, registrato dall'UCB-MUR in data 16 dicembre 2021 e dalla Corte dei conti in data il 30/12/2021 n. 3155, con il quale si finalizza lo stanziamento per l'esercizio 2021 iscritto sul Capitolo 8112/01, pari ad € 62.000.000,00 per la promozione e sviluppo di nuovi programmi nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al numero 139) che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 270 del 4 marzo 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2023 al n. 576, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2022 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.751.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 12.131.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 6.620.000,00 sul piano gestionale 03;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, il quale stabilisce che *“il programma PRIN finanzia progetti biennali che per la complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti o istituzioni differenti”*;
- l'articolo 3 che al comma 2 prevede che *“soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero”*;
- l'articolo 4 che:
 - al comma 1 stabilisce che *nell'ambito della dotazione complessiva di € 741.814.509,15 (al netto della quota di € 7.493.075,85 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio), l'importo di € 222.544.352,75 è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando e che qualora la dotazione riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni non venisse completamente assegnata l'importo rimanente [...] potrà confluire nella dotazione ordinaria del settore ERC di riferimento*;
 - al comma 4 stabilisce che ciascun progetto, di durata biennale, deve prevedere un finanziamento massimo di € 250.000,00 e un numero di unità di ricerca almeno pari a due, nel rispetto delle finalità del bando [...]
 - al comma 5 dispone che le unità all'interno del medesimo progetto debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti/istituzioni;
 - al comma 6 che le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiari per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel DM n. 1236 del 23 dicembre 2021 e nell'allegato 2 al bando;
 - al comma 7 dispone che tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento del MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente/istituzione sede dell'unità di ricerca;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione Generale della ricerca Ufficio III

- l'articolo 5 che al comma 9 stabilisce che ogni domanda di finanziamento deve essere corredata di un'apposita DSAN attestante il rispetto del principio del DNSG ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'articolo 7 che al comma 2 stabilisce che la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento e ai successivi commi definisce modalità, i termini e i limiti con cui possono essere apportate le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, le varianti economiche nonché le variazioni soggettive del PI e dei responsabili di unità;
- l'articolo 8 che elenca gli obblighi dei soggetti beneficiari;
- l'articolo 9 che stabilisce che:
 - o l'erogazione del contributo per la realizzazione dei progetti di ricerca è trasferito in un'unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
 - o eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo;
 - o nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- l'articolo 10 che definisce le modalità di rendicontazione come meglio esplicitate nell'Allegato 2;
- l'articolo 12 in materia di proroghe o revoche;

VISTA la nota DGPESS 2441 del 28 marzo 2023 con cui la struttura di missione del PNRR chiarisce che *“In ordine alla compatibilità delle regole di rendicontazione previste dall’Avviso D.D. 104/2022, si osserva preliminarmente che, essendo il PNRR un programma performance based, l’ammissibilità delle spese è demandata alla normativa nazionale di riferimento. In sede di definizione delle Linee guida per la rendicontazione dei progetti PRIN destinate ai soggetti attuatori, che saranno adottate dalla scrivente Unità di Missione previa condivisione con codesta Direzione Generale, sarà assicurato il raccordo tra le previsioni dell’allegato 2 al D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 e le prescrizioni PNRR, sottoponendo, se del caso, specifiche fattispecie all’attenzione preventiva del MEF per un parere in merito. MEF che, come noto, è già stato informato circa le procedure previste da codesta direzione per la gestione dell’intervento D.D. 104/2022, non ravvisando elementi ostativi in tal senso (si veda a tal proposito la già richiamata nota MEF n. 184823 del 1° luglio 2022)”*.

VISTA la nota MEF RGS prot. 184823 del 1 luglio 2022 con cui viene chiarito che con riferimento alle tempistiche di monitoraggio e le modalità di erogazione e rendicontazione delle spese da parte dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Soggetti attuatori, quest'ultime possono seguire le regole specifiche dettate dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di investimento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto 11 ottobre 2021 e dalla Circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022.

VISTA la circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022 che fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali.

VISTO il D.D. n. 836 del 19 maggio 2022, con cui il MUR, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, del Bando ha determinato le disponibilità economiche per ciascun settore ERC;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 836 del 19 maggio 2022, al settore PE4 *“Physical and Analytical Chemical Sciences”* sono state assegnate disponibilità economiche per un importo totale di € 19.552.181, di cui € 5.963.934 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;

VISTO il D.D. n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione nell'ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), al citato art. l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il D.D. n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto D.D. n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell'art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021;

VISTO il D.D. n. 862 del 16 giugno 2023 con cui per il Bando PRIN 2022 di cui al DDG decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, *è approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali relative al Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE4 “Physical and Analytical Chemical Sciences” come individuate nella “Tabella A – Graduatoria” (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) che costituisce parte integrante ed essenziale del richiamato decreto e nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Direttoriale n. 836 del 19 maggio 2022, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN 2022, sono state ammesse al finanziamento le proposte progettuali riportate nella “Tabella B - Progetti finanziati” parte integrante ed essenziale decreto per primo richiamato.*

VISTO che l'articolo 3 (*Rideterminazione del contributo riconosciuto*) del richiamato il D.D. n. 862 del 16 giugno 2023 stabilisce che *“Entro sette giorni dalla data del presente decreto ogni coordinatore scientifico (mediante apposita maschera disponibile sul portale dedicato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta “rideterminazione”), il MUR procederà all'emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo”.*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

CONSIDERATO che entro il predetto termine ciascun coordinatore scientifico ha provveduto alla ripartizione del contributo riconosciuto tra le varie unità di ricerca come riportati Allegato C – *Piano dei Costi e dei Contributi* al presente decreto;

CONSIDERATO che i progetti non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la loro realizzazione è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) così come emerge dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 6 del Bando;

CONSIDERATO che in fase di presentazione della Proposta di Iniziativa il soggetto proponente ha presentato la dichiarazione di assolvimento del DNSH;

CONSIDERATO altresì che in sede di valutazione di ciascuna proposta progettuale è stato verificato il rispetto dei vincoli previsti dal principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

CONSIDERATO altresì che il richiamato vincolo sarà oggetto di verifica e controllo per tutta la durata di attuazione del progetto;

CONSIDERATO che le attività progettuali e i relativi costi sono articolati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Bando e saranno oggetto di specifica verifica in sede di rendicontazione;

VISTA la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale il Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica: «*per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento*»;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTA la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) *“Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre”* (deliberazione n. 45/2010) e, in particolare, il relativo Allegato 1 contenente le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 che, fra l'altro, esplicita che *“per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura (“concessione di incentivi” o “realizzazione e acquisto di servizi”);*

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante *«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e) , f) e g) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»* ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della Legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;

CONSIDERATO che la riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare, disponendo il sopra richiamato articolo 11:

- al comma 2-bis la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;*

- al comma 2-ter, ampliando la portata del provvedimento, che *“Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.”;

CONSIDERATO che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.

VISTE le “*Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*”, di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 laddove, fra l'altro:

- si definisce *Beneficiario del finanziamento*: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico;
- CUP: *Codice unico di progetto*, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema;
- *un progetto di investimento pubblico* è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: 1) presenza di un decisore pubblico, 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

anche sull'uso di strutture pubbliche, 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, 4) da raggiungere entro un tempo specificato;

- è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale.

VISTO l'articolo 6 (*Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio*) del più sopra richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 laddove prevede che *“Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020”* nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale *“Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

CONSIDERATO che sulla base delle definizioni contenute la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 sopra riportata i progetti PRIN presentati nell'ambito dell'Avviso di cui al DDG 104 del 2 febbraio 2022 costituiscono *“Programmi di ricerca”* composti da più progetti e che per ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP;

CONSIDERATO, altresì, che per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale corrispondente alla prima unità di ricerca inserita nella proposta progettuale;

ACQUISITI i CUP *master* e i CUP collegati per tutte le unità di ricerca partecipanti alle attività progettuali come riportati nell'Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)*;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del Bando PRIN 2022 il successivo trasferimento in unica soluzione anticipata agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca definendo i rapporti tra il MUR ed il Soggetto attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei progetti PRIN attraverso un Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte di ciascun soggetto beneficiario come da Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Ammissione a finanziamento

1. Per il Bando PRIN 2022 di cui al DDG decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative al Macrosettore *PE - Physical Sciences and Engineering* settore *PE4 "Physical and Analytical Chemical Sciences"*, come elencate nell'*Allegato A – Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
2. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell'Avviso, sono indicati nella normativa citata in premessa e nell'*Allegato B – Disciplinare di concessione delle agevolazioni* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
3. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore *PE4 "Physical and Analytical Chemical Sciences"* è indicata nella tabella di cui all' *Allegato C – Piano dei Costi e dei Contributi* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca ed il contributo totale;
4. I coordinatori scientifici sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e della rendicontazione del progetto e si obbligano a garantire la piena attuazione dei progetti nonché a garantire che il Programma non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione è coerente con i principi del "*Do No Significant Harm*"(DNSH);
5. I Codici Unici di Progetto (CUP) rilasciati ai sensi del Legge n.3/2003 riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'*Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Avvio e conclusione delle attività progettuali. Termini di rendicontazione

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1 e **comunque non oltre il 28 febbraio 2026.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

3. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto indicata al precedente comma 1. La rendicontazione contabile e tecnico scientifica potrà essere presentata a conclusione delle attività progettuali e comunque solo successivamente all'accettazione del disciplinare di cui all'*Allegato B* con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo conseguenti l'adozione del presente decreto di ammissione a finanziamento
4. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata al precedente comma 2.
5. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno considerate ammissibili.
6. Attraverso specifiche linee guida di rendicontazione il Ministero, in applicazione delle disposizioni vigenti e tenuto conto dell'articolo 10 del DD 104 del 2 febbraio 2022 e dell'Allegato 2 al medesimo bando, fornirà indirizzi, indicazioni metodologiche ai fini della prevista rendicontazione contabile e amministrativo contabile al fine di assicurare il rispetto dei termini di rendicontazione e monitoraggio definiti a livello nazionale nell'ambito del PNRR.

Articolo 3 ***Risorse finanziarie***

1. L'importo di Euro 19.531.379,00 relativo al finanziamento dei progetti del **Macrosettore *PE - Physical Sciences and Engineering* settore *PE4 "Physical and Analytical Chemical Sciences"***, nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui al cap. capitolo 7245 (azione 004) - "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)" - a valere sulle risorse di provenienza 2021 e 2022 conservate in bilancio come residui di lettera F;
2. La durata dell'Iniziativa, di cui all'articolo 1 del presente decreto è pari a 24 mesi a decorrere dal 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un'estensione temporale del progetto da concludersi comunque non oltre la data **del 28 febbraio 2026**.
2. La somma indicata al precedente comma 1 verrà erogata dal MUR, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo; nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
3. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora si tratti di erogazioni in anticipazione, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'iniziativa, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR;

4. L'erogazione dei contributi da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio;

5. L'Amministrazione si riserva di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti conseguenti e derivanti dalle verifiche riguardanti le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza e pubblicato nelle forme di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse